

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA ED IL MINISTERO
DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – DIREZIONE
REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – BASILICATA
Anno 2025**

- La Regione Basilicata (C.F. 80002950766) rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, dott. Vito Bardi, nato a Potenza il 18.09.1951, giusta Delibera di Giunta Regionale **n. 384 del 25 giugno 2025**;
- il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (C.F. 80219290584), rappresentato dal Prefetto di Potenza, dott. Michele CAMPANARO, nato a Matera (MT) il 17/03/1962;
- la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata rappresentata dal Direttore Regionale, Dott. Ing. Vincenzo Salvatore CIANI, nato ad Atella (PZ) il 06.02.1963;
 - Visto il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, *“Codice della protezione civile”* ed, in particolare, l'articolo 10, che individua il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile e l'articolo 11, che definisce le funzioni delle Regioni nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
 - Vista la L. n. 246 del 10 agosto 2000, *“Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”* che prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni tra la Regione e lo stesso Corpo;
 - Visto l'art.9 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n°177, così come riformulato dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n° 228, recante *“Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n° 177/2016 in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 7 agosto 2015, n°124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* che attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le seguenti competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, fermo restando le attribuzioni delle Regioni e degli Enti locali:
 - a) concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei, nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge 21/11/2000, n° 353, sulla base di accordi di programma;
 - b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni, sulla base di accordi di programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
 - c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;
 - d) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della Legge 21/11/2000, n° 353;
 - Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15;
 - Vista la Legge 8 agosto 1995, n. 339, *“Conversione in Legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale ”*;
 - Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, *“Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15/03/1997 n°59”*.

- Visto il Decreto legislativo 3 luglio 1999, n°300, *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n°59”*.
- Vista la Legge 21 novembre 2000, n°353, *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”*.
- Vista la Legge 8 novembre 2021, n. 155 – Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 8 settembre 2021, n° 120 *“Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”*, ed in particolare l’approvazione del finanziamento ex art. 4, comma 2, del D.L. 120/2021, avvenuta nella seduta CIPESS del 14/4/2022 su proposta del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con cui il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha finanziato le attività legate alla realizzazione di alcuni dei Presidi Rurali VF, ricadenti nei comuni inseriti nelle 72 aree della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), tra cui il Presidio Rurale VF di Viggianello (PZ);
- Visto il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n°139 e s.m.i.
- Visto il D.P.R. 64/2012 *“Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217”* il cui articolo 84, in particolare, statuisce che il Corpo nazionale esegue attività connesse a programmi straordinari per l’incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente derivanti dalla stipula di convenzioni con le regioni e gli enti locali o altri enti istituzionali o associazioni che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli altri enti locali e istituzioni;
- Visto il D.L.vo 6 ottobre 2018, n° 127 recante *“Disposizioni integrative e correttive al D.L.vo 29 maggio 2017, n° 97, nonché al D.L.vo 13 ottobre 2005, n° 217, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco concernente l’ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”*, al D.L.vo 8 marzo 2006, n° 139, e al D.L.vo 13 ottobre 2005, n° 217”
- Visto il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n° 217 *“Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’articolo 2 della Legge 30 settembre 2004, n° 252”* e s.m.i.
- Visto l’art.1 comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n°296;
- Visto il D.P.R. del 7 maggio 2008 *“Recepimento dell’Accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”*;
- Visto il D.P.R. del 17 Giugno 2022, n. 121 *“Recepimento dell’Accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il triennio 2019-2021”*;
- Visto il D.P.R. del 17 Giugno 2022, n. 120 *“Recepimento dell’Accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il triennio 2019-2021”*;
- Visti gli Accordi sindacali riguardanti il rinnovo del contratto del personale appartenente sia ai ruoli non direttivi e non dirigenti che a quelli direttivi del CNVVF per il triennio 2022 – 2024, sottoscritti in data 20 febbraio 2025, ed in particolare la parte riguardante l’adeguamento tariffario del compenso per lavoro straordinario;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 gennaio 2018 recante *“Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n° 177”*;

- Visto l'Accordo di Programma per il triennio 2024-2026, firmato in data 22.05.2024 e repertoriato al n° 1949, tra la Regione Basilicata e il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata finalizzato alla collaborazione in materia di protezione civile, di potenziamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente e di lotta attiva agli incendi boschivi;
- Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020, recante “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi”;
- Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2020: “Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (S.O.U.P.)”;
- Viste le disposizioni e le procedure per il “ Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi – edizione 2025”, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Gestione delle Emergenze – Servizio COAU” - con nota n° 28623 del 14.06.2025;
- Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “*Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2025. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 135 del 13 giugno 2025;
- Vista la nota della Prefettura di Potenza – Area V – prot. n° 50678 del 06.06.2025 con cui venivano diramate le Raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “*Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2025–Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti*”;
- Vista la nota DCEMER n. 7840 del 15.03.2022 a firma del Capo del CNVVF con cui si autorizzava l'istituzione del Presidio logistico stagionale rurale VF di Viggianello (PZ) e successive note integrative;
- Vista la nota DCEMER n. 19752 del 30.05.2023 a firma del Capo del CNVVF con cui si autorizzava l'istituzione in via sperimentale il Presidio VF di Francavilla in Sinni (PZ);
- Vista la nota DCEMER n. 9314 del 15.03.2024 a firma del Capo del CNVVF con cui si autorizzava l'istituzione del Presidio logistico stagionale rurale VF di STIGLIANO (MT) e successive note integrative;
- Vista la nota DCAMMGEN n° 2353 del 17 giugno 2025 con cui il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha autorizzato il Direttore Generale dei vigili del fuoco della Basilicata alla sottoscrizione della Convenzione AIB 2025.

Preso atto che il sopra richiamato Accordo di Programma per il triennio 2024-2026 viene attuato da Programmi Operativi/Convenzioni annuali stipulati tra la Regione Basilicata e il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata.

Preso atto, altresì, che gli schemi dei Programmi Operativi/Convenzioni annuali, con le specifiche delle singole attività, sono allegati ai Programmi Annuali Antincendio redatti dalla Regione Basilicata.

PREMESSO CHE

- a) in data 4 maggio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato l'Accordo Quadro Nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell'Interno e le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n° 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- b) la L.R. n°13/2005, all'art.3, riconosce tra i compiti della Regione Basilicata la possibilità di stipulare convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- c) la Regione Basilicata, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. n°616/1977 e ss.mm.ii., per il migliore svolgimento delle attività istituzionali che hanno contenuto tecnico, di vigilanza e controllo, di prevenzione e previsione dei fenomeni calamitosi, di promozione e divulgazione dei temi ambientali, nonché di formazione e aggiornamento del personale dipendente, intende avvalersi della collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, previa stipula di apposita convenzione;
- d) le funzioni ed i compiti affidati dalla Regione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuate dalla Giunta Regionale o dagli Assessori competenti per materia;
- e) la presente Convenzione deve prevedere l'elenco dei compiti da affidare al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e degli obiettivi di massima da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione da corrispondere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'espletamento delle funzioni affidate;
- f) la presente Convenzione deve prevedere l'istituzione di una Commissione paritetica al fine della risoluzione delle eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale;
- g) con Delibera di Giunta Regionale **n. 384 del 25 giugno 2025**, in attuazione di quanto previsto all'art.1 del sopracitato Accordo di Programma, è stato approvato il presente schema di Convenzione per l'anno 2025 tra la Regione Basilicata e il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Basilicata (di seguito denominata "*Regione*") ed il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di seguito denominato "*Corpo nazionale dei vigili del fuoco*") anche in applicazione dell'art. 9, comma 1°, del D.Lgs.n° 177 del 19/08/2016, recante "*Disposizione in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", così come modificato dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2018, n° 228, e del richiamato Accordo Quadro Nazionale, stipulato in data 4 maggio 2017.
2. Con la presente convenzione vengono individuate le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco attua con la Regione, nel rispetto dell'autonomia, dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica dello stesso e della sua natura giuridica ed ordinamentale.

Art. 2

(Articolazione ed operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella Regione)

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera sul territorio lucano con propria struttura autonoma di cui la Regione riconosce e rispetta l'autonomia gerarchica e funzionale; in particolare, per le materie previste dalla presente convenzione, la struttura organizzativa è così articolata:
 - a) Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della Basilicata, di seguito denominata "Direzione Regionale VV.F. Basilicata", di livello dirigenziale generale, istituita per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1 del D.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217;
 - b) Comandi dei vigili del fuoco, nei capoluoghi di Provincia, di seguito denominati "Comandi Provinciali VV.F.", di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 del D.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 in ambito territoriale sub-regionale e coincidenti con i capoluoghi di provincia di Potenza e di Matera;
 - c) Distretti, Distaccamenti permanenti e volontari, presidi rurali stagionali e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei Comandi di cui alla lettera b);

Art.3

(Rapporti istituzionali)

1. Sul piano istituzionale i rapporti intercorrono tra il Ministero dell'Interno o un suo delegato ed il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato.
2. Nel caso in cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la Regione Basilicata, non risolvibili dalla Commissione paritetica di cui al successivo articolo 4, la questione sarà rimessa e risolta secondo quanto indicato nell'art.17;
3. L'impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività e nei compiti previsti nella presente convenzione è considerato a tutti gli effetti servizio d'Istituto.

Art.4

(Commissione paritetica)

1. Sarà istituita contestualmente alla entrata in vigore della presente Convenzione una Commissione Paritetica formata da 6 (sei) membri di cui 2 (due) scelti tra i Dirigenti ed i Funzionari della Direzione Regionale VV.F. Basilicata, 2 (due) scelti tra i Dirigenti ed i Funzionari della Regione Basilicata e 2 (due) scelti tra i Dirigenti e i Funzionari della Prefettura di Potenza.
2. Alla Commissione è affidato il compito di verificare l'esatto adempimento dei rapporti convenzionali, nonché la composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.
3. La Commissione potrà essere convocata su richiesta di una delle parti, secondo le necessità emergenti. Essa può avanzare proposte di modifica e/o di integrazione alla convenzione e al dispositivo AIB dei VF, anche alla luce dei risultati della verifica di cui al comma 2.
4. Le decisioni della Commissione sono ratificate dal Direttore Regionale VVF per la Basilicata e da un responsabile della convenzione per conto della Regione Basilicata.

Art.5

(Ambito di impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e relativi compiti affidati)

1. La Regione Basilicata affida al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata il compito di integrare il sistema di intervento e contrasto nel campo degli incendi boschivi in ambito regionale anche collaborando con proprio personale alle attività della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), istituita presso l'Ufficio Protezione Civile Regionale. Il sistema di integrazione territoriale AIB richiesto al CNVVF è articolato, per i compiti convenzionati, secondo quanto specificato nei punti successivi.
2. Qualora la presente Convenzione dovesse essere stipulata oltre la data prevista del 01 luglio 2025, il sistema di integrazione territoriale AIB, nel rispetto dell'invarianza di spesa, potrà essere rimodulato variando il periodo di conclusione dello stesso, oppure incrementando la tipologia de servizi, al fine di recuperare le prestazioni previste e non effettuate.

Art.6

(Potenziamento del dispositivo VF e Contesti Territoriali)

1. Il potenziamento del dispositivo AIB dei vigili del fuoco è stato distribuito sul territorio secondo dei Contesti Territoriali individuate in relazione a parametri geografici, climatici e vegetazionali omogenei, nonché in relazione ai tempi di intervento delle Squadre AIB e delle Pattuglie DOS.
2. I 6 Contesti Territoriali sono di seguito elencate: 1) Area del Vulture- Melfese, 2) Area del Capoluogo di Regione, 3) Area Val d'Agri e Costa Tirrenica, 4) Area del Pollino e Matera Sud (Sinnica), 5) Area Nord della Provincia di Matera, 6) Area Centrale della Provincia di Matera e Costa Jonica.
3. I periodi di operatività del dispositivo AIB nei diversi Contesti Territoriali sono stati determinati tenendo conto delle criticità AIB riscontrate negli anni passati e sono riportati nello schema allegato: **“Dispositivo VF in assetto AIB nei Contesti Territoriali”**.

Art.7

(Organizzazione delle squadre aggiuntive in assetto AIB)

1. La Direzione Regionale VV.F. Basilicata predisporrà, per tramite i Comandi Provinciali VV.F., delle squadre diurne in assetto AIB, composte ciascuna da 5 unità di VF.
2. Le squadre garantiranno 12 ore di servizio giornaliero (08:00-20:00), comprensivo degli spostamenti dal sito di ricovero degli automezzi alla sede di svolgimento del servizio AIB;

Le Squadre svolgeranno il servizio AIB nelle sedi e nei periodi riportati di seguito:

SQUADRE VV.F. IN ASSETTO A.I.B.			
SEDE DI SERVIZIO	PERIODO	GIORNI	NOTE
Sede di Melfi/Rionero in V. (PZ)	1 luglio –15 settembre	77	
Sede di Lauria/Maratea (PZ)	1 luglio –15 Settembre	77	
Presidio sperimentale VF di Francavilla in Sinni (PZ)	1 luglio –8 agosto	39	
Presidio rurale Viggianello (PZ)	9 agosto – 15 Settembre	38	<i>Sono a carico della Regione Basilicata i soli costi di missione e vitto</i>
Comando di Matera (MT)	1 luglio –15 settembre	77	
Distaccamento di Policoro (MT)	1 luglio – 15 settembre	77	
Presidio Rurale di Stigliano (MT)	1 luglio – 31 agosto	62	<i>Sono a carico della Regione Basilicata i soli costi di missione e vitto</i>

3. La squadra AIB ubicata presso il Presidio Sperimentale VF di Francavilla in Sinni, ricadente nel Contesto Territoriale: “*Area Pollino e Matera Sud*” opererà ordinariamente nell’area del Parco del Pollino e nella confinante area sud della Provincia di Matera fino alla costa Jonica;
4. Le squadre AIB, comprese quelle operanti presso i presidi rurali, avranno carattere itinerante e pertanto potranno essere impiegate dalla SOUP per compiti di vigilanza nelle aree interessate da incendi boschivi. Le Squadre boschive potranno essere inviate in altre sedi dei vigili del fuoco diverse da quelle indicate nella tabella di cui sopra, in relazione al rischio di incendio boschivo riscontrato sul territorio. La movimentazione delle squadre avverrà secondo procedure elaborate e condivise dalle parti.
5. I costi dovuti al lavoro straordinario del personale impiegato nella squadra operante presso il Presidio rurale di Viggianello (PZ) e Stigliano (MT) saranno corrisposti dall’Amministrazione dei vigili del fuoco, mentre i costi di vitto e missioni derivanti dall’impiego itinerante di dette squadre sono a carico della Regione Basilicata .
6. Tutte le squadre saranno normalmente a disposizione secondo gli orari sopra indicati, salvo situazioni particolari, legate a pericoli contingenti, nelle quali potranno essere impegnate in orari differenti, secondo istruzioni dei rispettivi Comandi Provinciali VV.F., conseguenti ad intese con la S.O.U.P. Regionale.
7. A cura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le squadre saranno dotate degli automezzi e delle attrezzature idonee allo spegnimento degli incendi boschivi.

Art.8

(Direzione delle Operazioni di Spegnimento - Pattuglie DOS)

1. La Direzione Regionale VV.F. Basilicata predisporrà per il tramite dei Comandi Provinciali VV.F., nei periodi riportati nella tabella seguente, l’impiego di personale in possesso dell’abilitazione di Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS); in particolare, giornalmente, sarà assicurata la presenza di personale DOS, dotato di automezzo fuoristrada e di relativo autista;
2. Le Pattuglie DOS (DOS e autista) garantiranno 12 ore di servizio giornaliero (08:00-20:00), comprensivo degli spostamenti dal sito di ricovero dell’automezzo alla sede di svolgimento del servizio AIB; Le Pattuglie DOS svolgeranno il servizio AIB nelle sedi e nei periodi riportati nella tabella seguente;

PATTUGLIE DOS VV.F. (DOS e Autista)		
SEDE	PERIODO	N° GIORNI
Comando di Potenza (PZ)	1 agosto – 15 settembre	46
Distaccamento Melfi/Rionero in V. (PZ)	1 luglio –15 Settembre	77
Sede di Lauria/Maratea (PZ)	1 luglio –15 settembre	77
Comando di Matera (MT)	1 luglio – 15 Settembre	77
Distaccamento Policoro (MT)	1 luglio – 15 Settembre	77

3. Le pattuglie DOS hanno carattere itinerante e saranno normalmente a disposizione secondo gli orari sopra indicati, salvo situazioni particolari, legate a pericoli contingenti, nelle quali potranno essere impegnate in orari differenti secondo istruzioni dei rispettivi Comandi Provinciali VV.F., conseguenti ad intese con la S.O.U.P. Regionale.
4. A cura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le pattuglie saranno dotate degli automezzi e delle attrezzature idonee alle attività di coordinamento degli incendi boschivi.

Art.9

(Unità V.F. presso la Sala Operativa Unificata Permanente - S.O.U.P.)

1. La Direzione Regionale VV.F. Basilicata garantirà, anche per il tramite dei Comandi Provinciali VV.F, la presenza di n° 3 (tre) unità vigili del fuoco presso la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Basilicata :
A) un Funzionario/Qualificato VF, B) un Collaboratore del Funzionario/qualificato VF e C) un Operatore SNIPC/COAU, nei limiti delle disponibilità di tale personale qualificato.
2. Le 3 unità di personale VF in SOUP garantiranno 12 ore di servizio giornaliero (08:00 – 20:00) e svolgeranno le funzioni e opereranno nei periodi riportati nella tabella seguente:

PERSONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO PRESSO LA SOUP		
RUOLO	PERIODO	N° GIORNI
N° 1 Funzionario/qualificato VF	1 luglio –15 settembre	77
N° 1 Collaboratore del Funz./Qual. VF	1 luglio – 31 agosto	62
N° 1 Operatore SNIPC/COAU	1 luglio –15 settembre	77

3. Il Funzionario/qualificato ha il compito di coordinare le attività in SOUP ed è individuato prioritariamente tra i dipendenti appartenenti ai ruoli dei direttivi, direttivi speciali ed ispettori e, ove non possibile, anche tra i dipendenti appartenenti al ruolo capi squadra e o capi reparto.
4. Il collaboratore del funzionario/qualificato ha il compito di coadiuvare il Funzionario VF ed è individuato tra i dipendenti appartenenti al ruolo capi squadra e o capi reparto e al ruolo dei collaboratori e vigili.
5. L'operatore SNIPC/COAU è individuato tra il personale VF specializzato, formato e abilitato nell'utilizzo e nella gestione del software applicativo SNIPC/COAU ed ha il compito di supportare il Responsabile di tale attività individuato dalla Regione Basilicata.

Art. 10

(Potenziamento delle Sale Operative (S.O.115) dei Comandi VV.F. di Potenza e Matera)

1. La Direzione Regionale dei VV.F. Basilicata predisporrà dal 1° Agosto al 31 Agosto 2025, tramite i Comandi Provinciali VV.F., il potenziamento delle Sale Operative dei Comandi VV.F. Provinciali di Potenza e di Matera (S.O. 115), con 1 (una) unità VF per ciascuna struttura operativa, con turni di servizio 8.00-20.00, al fine di consentire una più efficace ed efficiente gestione delle segnalazioni di incendio boschivo provenienti dai territori di competenza.

Art.11

(Potenziamento del dispositivo VVF tramite l'organizzazione di Pattuglie Nautiche)

1. La Direzione Regionale VV.F. Basilicata predisporrà per il tramite dei Comandi Provinciali VV.F., nei periodi riportati nella tabella seguente, l'impiego di personale in possesso dell'abilitazione richiesta dalle norme di settore;
2. Le pattuglie nautiche effettueranno attività di avvistamento AIB, pattugliamento costiero e attività di salvamento con mezzi nautici VV.F. nelle aree protette classificate come aree SIC – ZPS - ZSC estese a mare e limitrofe ai due litorali lucani tirrenico e ionico.

Allo scopo, per ciascun tratto costiero, verrà impiegata una unità operativa B.P.S. (Battello Pneumatico di Soccorso) e una squadra del Soccorso Acquatico del C.N.VV.F. composta da un equipaggio di n°3 (tre) unità.

- Le squadre garantiranno 12 ore di servizio giornaliero (08:00-20:00), comprensivo degli spostamenti dalla dal sito di ricovero del mezzo alla sede di svolgimento del servizio di pattugliamento. I turni di servizio, in numero di 16 giornate per squadra, saranno calendarizzati in accordo tra le Parti nel periodo di maggiore afflusso turistico (seconda metà di luglio - mese di agosto).

SQUADRE NAUTICHE	
LOCALIZZAZIONE	PERIODO
Costa Jonica Lucana (MT)	16 giornate da stabilire nel periodo di maggiore afflusso turistico (seconda metà di luglio - mese di Agosto)
Costa Tirrenica Lucana (PZ)	16 giornate da stabilire nel periodo di maggiore afflusso turistico (seconda metà di luglio - mese di Agosto)

Art.12

(Servizio Aereo a Pilotaggio Remoto)

- La Direzione Regionale VV.F. Basilicata, nei periodi riportati nella tabella seguente,impiegherà in via sperimentale di una squadra di n° 2 unità di personale del Servizio Aereo a Pilotaggio Remoto dei vigili del fuoco (SAPR) in possesso dell'abilitazione richiesta dalle norme di settore;
- La squadra SAPR svolgerà il proprio servizio, nei limiti di 15 giornate, in un periodo da individuare ove sia massima la pericolosità all'innescio degli incendi;
- Le squadre SAPR nel periodo individuato non sono da intendersi come impiegabili in via esclusiva per le attività AIB convenzionate in quanto, essendo gestite e movimentate a livello Centrale, potrebbero essere chiamate ad intervenire su eventi legati al soccorso tecnico urgente;
- La squadra SAPR effettuerà le seguenti attività di supporto AIB: a) monitoraggio per l'individuazione di focolai con l'invio di dati georeferenziati e immagini alle sale operative; b) supporto al DOS in scenari complessi con attività di ricognizione, rilievo punti di interesse, zone d'interfaccia e acquisizione immagini e video; c) monitoraggio dinamico del fronte di fiamma, verifica e rilevamento punti caldi per supporto alle attività di bonifica, rilievo aree percorse dal fuoco con produzione di foto e video;
- La squadra SAPR svolgerà 12 ore di servizio giornaliero (08:00-20:00), comprensivo degli spostamenti, avendo come riferimento la località riportata nella tabella e nei periodi indicati:

SQUADRA SAPR	
LOCALIZZAZIONE	PERIODO
Direzione Reg. VF	15 giornate da stabilire nel periodo di max pericolosità

- I turni di servizio SAPR, in numero di 15 giornate, saranno calendarizzati in accordo tra le Parti nel periodo di massima pericolosità, fermo restando le esigenze istituzionali di tale servizio.

Art. 13

(Scambio di Dati)

1. Le parti contraenti si impegnano ad assicurare senza ritardo un reciproco scambio di dati, informazioni e documenti riguardanti le attività oggetto del presente accordo convenzionale, nonché l'impiego di mezzi e personale adibiti alle suddette attività.
2. Il Personale del Corpo Nazionale dei VF presente in SOUP, previa preventiva autorizzazione degli Uffici Centrali Competenti (DCESTAB Servizio AIB e DCRLS), che indicheranno quali dati relativi agli interventi VVF cod.301 possono essere messi a disposizione della Regione e con quali modalità, tempistiche e limitazioni, si impegna a fornire tramite l'accesso agli applicativi in uso ai VF (*Common Allerting Protocol* e/o *Geoportale VF*) ogni dato utile alla gestione degli eventi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) numero e data della chiamata; b) numero e data dell'intervento; c) geolocalizzazione dell'evento d) numero e tipologia dei mezzi impiegati sull'evento; e) personale intervenuto etc.
3. La Regione Basilicata garantisce altresì alla Direzione regionale VV.F. l'accesso, anche in sola consultazione, ai *software* di gestione delle Sale Operative Regionali, ad ogni altro dato necessario, nonché agli strumenti cartografici e previsionali utili per le attività pattuite, resi disponibili gratuitamente dalle strutture regionali e da quelle degli enti collegati.
4. I dati, le informazioni e i documenti sono dalle Parti trattati, custoditi, comunicati, sia su supporto informatico sia in formato cartaceo sia in qualsiasi altro formato, relativi alle attività di cui alla presente convenzione, in conformità a quanto disposto dal d. leg. 196/2003.

Art.14

(Oneri finanziari a carico della Regione e modalità di erogazione dei fondi)

1. La Regione Basilicata provvede alla corresponsione delle risorse finanziarie per gli oneri relativi alle attività convenzionate, secondo le modalità di esercizio del rispettivo bilancio.
2. La Regione Basilicata si impegna a versare al Ministero dell'Interno, nell'apposito capitolo di entrata n° 2439 - Capo XIV – Art. 11 – presso la Banca d'Italia– (Codice IBAN: **IT5000100003245BE0000000301**), specificando in modo dettagliato l'anagrafica del versante e la causale, la somma complessiva di **€ 878.000,00** (*€ ottocentosettantotto/00*) per il periodo di validità della presente convenzione, così come dettagliato nell'allegato **“Piano di Previsione di Spesa”**, parte integrante del presente atto.
3. Gli oneri di cui sopra sono impiegati per la copertura delle spese relative al servizio svolto dal personale, richiamato in servizio straordinario durante il turno libero (costi di lavoro straordinario, rimborso forfettario del pasto in caso di impiego fuori sede ovvero spese per erogazione servizio mensa, indennità di missione), nonché per la copertura dei maggiori costi sostenuti per la manutenzione e il carburante degli automezzi e per l'impiego e sostituzione delle attrezzature utilizzate, i quali sono stati stimati in misura forfettaria secondo quanto riportato nel **“Piano di Previsione di Spesa”** allegato.
4. Detta somma sarà corrisposta con un primo acconto pari al 50%, da versare entro il 31 luglio 2025, e con saldo da versare tra il 1° novembre ed il 31 dicembre 2025, a seguito della presentazione di una specifica relazione tecnica circa le attività svolte, corredata da rendicontazione a consuntivo, elaborata dalla Direzione Regionale VVF di Basilicata e inoltrata alla Regione Basilicata entro il 15 ottobre 2025.
5. Le eventuali economie di spesa che dovessero emergere dalla rendicontazione a consuntivo saranno impiegate per la sostituzione delle attrezzature usurate impiegate dal dispositivo VF

AIB , per la copertura di costi per la manutenzione e il carburante degli automezzi, in relazione alle carenze di risorse strumentali riscontrate durante la campagna AIB, nonché per l'implementazione dei servizi in base ad accordi tra le parti.

6. Sarà cura dell'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, al completamento del relativo iter amministrativo di liquidazione delle spettanze, provvedere ad inoltrare tempestivamente la quietanza dei versamenti effettuati o un'equivalente documentazione amministrativa agli Uffici della Direzione Regionale VVF di Basilicata.
7. Qualora la Regione Basilicata anticipi o proroghi lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi disposto con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale, ovvero per esigenze di variazione del dispositivo AIB innanzi descritto, da individuarsi comunque congiuntamente in sede di Commissione Paritetica di cui al precedente art. 4, le parti si impegnano a stipulare nell'immediatezza un *addendum* al presente accordo;
8. Le relative spese aggiuntive saranno determinate e dettagliate a consuntivo, sulla base delle tabelle dei costi unitari indicati nel **"Piano di Previsione di Spesa"**.

Art. 15

(Coordinamento)

1. L'organizzazione operativa delle risorse dei VV.F. viene affidata al coordinamento della S.O.U.P. regionale in raccordo con le S.O. 115 dei Comandi Provinciali VVF di Potenza e di Matera, per il tramite del personale qualificato VF presente nella medesima Sala Operativa Unificata Permanente.
2. Le forze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco operanti nel campo antincendio in Basilicata e le corrispondenti modalità di attivazione e di impiego sono riportate nel **"Piano Operativo del Servizio AIB dei Vigili del Fuoco di Basilicata – anno 2025 -"** redatto dalla Direzione Regionale VVF di Basilicata. Il suddetto Piano Operativo sarà trasmesso alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Basilicata.

Art.16

(Durata ed Efficacia)

1. La presente convenzione ha validità dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, a seguito di firma digitale da parte dei rappresentanti autorizzati, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i. – art. 15, comma 2 – bis – fino al giorno 15 ottobre 2025, in riferimento all'eventuale attivazione di quanto previsto nell'art. 14 commi 7 e 8.
2. L'efficacia della convenzione è comunque subordinata all'esito favorevole dei preventivi controlli di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile rispettiva presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Basilicata e presso la Ragioneria Territoriale di Stato di Potenza.

Art. 17

(Modifiche ed integrazioni)

1. Le parti si riservano la possibilità di concordare modifiche o integrazioni al testo, oltre che in relazione ai processi di riorganizzazione delle parti, a rilevanti innovazioni legislative, anche a fatti specifici, di ordine amministrativo e formale ed a eventuali nuove attività richieste dalla Regione Basilicata o proposte dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 4.

Art. 18

(Controversie)

1. In caso di controversie le Parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse per il tramite della Commissione Paritetica, di cui al precedente articolo n. 4, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle parti all'altra con la quale si solleva la questione controversa. Trascorso inutilmente tale termine, la controversia sarà sottoposta al TAR Basilicata.

Art. 19

(Registrazione ed oneri fiscali)

1. L'accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firme digitali delle parti sottoscrittori, con registrazione esclusivamente in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Regione Basilicata. L'accordo è esente da imposta di bollo, così come previsto dall'Allegato B del D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data della firma digitale.

Per la Regione Basilicata
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(BARDI)

Per il Ministero dell'Interno
IL PREFETTO DI POTENZA
(CAMPANARO)

Per la Direzione Regionale VV.F. Basilicata
IL DIRETTORE REGIONALE
(CIANI)

Accordo sottoscritto dalle parti in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990
--